



**PROCURA GENERALE**  
della Corte di cassazione

---

**Rg.-PG/ RIL/ 7-2016**

Al Procuratore Generale  
S E D E

Oggetto: Istanza per richiesta di principio di diritto nell'interesse della  
legge ( art.363 c.pc.)

\* \* \*

La fattispecie. Esposizione del fatto.

1. Con nota del 25 maggio 2016 la sig.ra ..... espone la vicenda giudiziaria intercorsa tra il sig. .... e la Associazione sportiva dilettantistica della pesca di Cornigliano concernente l'assegnazione di un posto barca.

Per effetto di successive delibere della Associazione il sig. .... venne dapprima sospeso e poi espulso dalla Associazione così da essere costretto ad adire la competente autorità giudiziaria di Genova. Nel corso del giudizio – secondo quanto riportato dalla esponente – il sig. ...., invalido e sordomuto, sarebbe stato svantaggiato nelle sue difese perchè non gli sarebbe stato concesso di avvalersi del supporto della persona di fiducia che lo assiste nelle sue invalidità e per la fisica lontananza dal suo difensore durante l'assunzione delle prove e della sua stessa deposizione.

Inoltre, la esponente – nel dichiarare di agire in sostituzione e per conto del sig. Rossi a causa delle sue citate invalidità – riporta alcune condotte processuali poste in essere dal giudice e dalla parte avversa che si assumono essere invalide e che hanno inciso sulla decisione finale.

Da ultimo, nell'esposto si segnalano anche presunte violazioni del patrocinio da parte del suo difensore.

Infine, l'esponente chiede che la Procura generale ( pur se l'esposto è stato inviato anche al Presidente della corte di Cassazione che lo ha poi trasmesso a questo Ufficio) si avvalga del suo potere di richiesta dell'enunciazione del principio di diritto ( art. 363 c.p.c.) evocando un contrasto tra la sentenza del tribunale di Genova ed una ordinanza del tribunale di Tempio Pausania nonché ogni altro provvedimento idoneo ad annullare la sentenza del tribunale di Genova n. 556 del 2016 ( RG n. 7249- 2012). Insta quindi perchè sia resa giustizia.

2. La ricostruzione del contenuto dell'esposto non consente di ritenere esistenti i presupposti per fare ricorso ad una richiesta di enunciazione di principio di diritto giacchè, senza necessità di acquisire copia della sentenza, si deve escludere che la stessa possa porsi in difformità dai principi di diritto vigenti nella materia *de qua* ( per quanto desumibile dal contenuto della nota) e, soprattutto, il provvedimento è impugnabile secondo le ordinarie disposizioni processuali.

L'esposto, pertanto, deduce solo censure di merito e di non condivisione della conclusione della sentenza avverso la quale devono essere utilizzati gli ordinari mezzi di impugnazione.

In conclusione, si propone di non dar corso ad alcuna richiesta per enunciazione di principio di diritto, con **trasmissione degli atti all'archivio**.

Non sussistono nemmeno i presupposti per disporre la trasmissione degli atti al servizio disciplinare.

Roma 20 febbraio 2017

L'avvocato generale  
Riccardo Fuzio

